

Allegato

L.R. 34/04 – Asse 1: Misura Ri.3
AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SOSTEGNO DI PROGETTI ED
INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE E L'ECOINNOVAZIONE,, LA SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO, L'ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE

1. Riferimenti normativi

- Legge Regionale n. 34/04
- Reg. (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12/1/2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 ed 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese e s.m.i.
- Reg CE n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 ed 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis)
- Delibera della giunta regionale n 89-7615 del 26/11/2007

2. Soggetti beneficiari

Piccole e medie imprese, che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005.

Sono ammissibili le iniziative finalizzate alle attività economiche risultanti dal certificato CCIAA alla data di presentazione della domanda - identificate dai codici ATECO 2007 riportati nell'allegato al presente bando (a tal proposito fa fede il codice primario dell'unità locale interessata all'intervento).

3. Ambito territoriale

Gli investimenti, per la parte ammessa all'agevolazione, devono essere realizzati in una sede aziendale regolarmente censita presso la CCIAA e localizzata nel territorio della Regione Piemonte.

4. Iniziative ammissibili

La misura si propone di sostenere investimenti che ,mediante ristrutturazione, razionalizzazione, ammodernamento di un impianto o di un processo produttivo, consentano un rilevante miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di posizionamento competitivo , di impatto ambientale ,di sicurezza dell'ambiente di lavoro.

La misura si articola in 3 linee: accade, specialmente ma non esclusivamente, nel campo dei servizi alla produzione) deriva dall'interazione con i clienti, da segmenti di domanda del mercato, dall'introduzione di modelli organizzativi o di soluzioni tecnologiche presenti in altri settori. Vi rientrano, in particolare, l'acquisizione e l'applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti, l'acquisizione e l'applicazione di servizi informatici e altri servizi tecnico-scientifici, l'acquisizione e l'applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentono un rilevante miglioramento del processo produttivo o che sono essenziali per l'innovazione di prodotto.

linea B): l'ecoinnovazione, il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro;

linea C) : l'introduzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella catena produttiva/distributiva e di vendita nonché nell'organizzazione interna dell'impresa.

Nel caso di investimenti che risultino parzialmente riconducibili a più linee d'intervento, si applica la linea cui sia riconducibile la parte prevalente dell'investimento, secondo il criterio di 'specialità', intendendosi le linee B) e C) come 'linee speciali' rispetto alla linea A).

Il programma/progetto di investimento non può avere durata superiore a 24 mesi dalla data di ammissione all'agevolazione, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 11, II° capoverso.

4.a Linea A

Azioni ed investimenti, che devono essere previsti nell'ambito di un programma/progetto organico e strutturato, finalizzati all'introduzione di innovazioni, di processo, organizzative, di marketing, idonee ad incrementare in modo significativo il livello competitivo dell'impresa richiedente

A tale proposito, si applicano le seguenti definizioni:

- **Innovazione di processo:** è l'implementazione di un nuovo o significativamente migliorato metodo di produzione o di distribuzione, ottenuta attraverso cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software tendenti a diminuire il costo unitario di produzione o distribuzione, ad incrementare la qualità, a produrre o spedire prodotti (beni e servizi). L'innovazione può essere finalizzata sia al processo produttivo/linea di produzione già in atto nell'azienda, per renderla più efficiente e competitiva, sia all'introduzione di un nuovo processo/linea per la produzione di nuovi prodotti; in entrambi i casi, gli interventi non devono configurarsi come attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, ma, bensì, proseguire eventualmente tali attività per condurle ad un nuovo processo o ad un nuovo prodotto finito da avviare al mercato.

Le metodologie innovative di distribuzione riguardano la logistica dell'impresa e comprendono tecniche, attrezzature, software, introdotte ex novo, tese a migliorare significativamente i sistemi di ricezione dati (ad. es. ordini), l'allocazione degli approvvigionamenti all'interno dell'impresa, o di spedizione del prodotto finito.

L'innovazione di processo può includere anche nuovi o significativamente migliorati metodi di creazione e fornitura di servizi: si attua attraverso un significativo cambiamento nelle attrezzature e nei software usati nell'impresa di servizi o nelle procedure e tecniche impiegate nei servizi di spedizione.

L'innovazione di processo riguarda anche nuove o significativamente migliorate tecniche, attrezzature e software in attività accessorie dell'impresa come il "purchasing" (strategia degli acquisti), la gestione contabile, l'informatizzazione (o "computing"), la manutenzione preventiva e produttiva (o "maintenance").

L'implementazione di nuove o significativamente migliorate tecnologie della comunicazione e della informazione (ICT) è considerato un processo innovativo se è tesa a migliorare l'efficienza e/o la qualità di una delle suddette attività di supporto ausiliarie.

- **Innovazione organizzativa:** è l'implementazione, mai introdotta prima dall'impresa, di un nuovo metodo organizzativo nelle attività commerciali dell'impresa, di una nuova organizzazione del lavoro o di nuovi metodi nelle relazioni esterne.

Le innovazioni organizzative hanno lo scopo di aumentare le prestazioni dell'impresa riducendone i costi di gestione, di organizzazione, e di transazione anche tramite lo sviluppo e la realizzazione di tecniche derivanti da strumenti ICT, migliorando la fruibilità e le condizioni dell'ambiente di lavoro (e quindi la produttività) o riducendo i costi delle forniture.

Le innovazioni nell'organizzazione del posto di lavoro consistono nell'introduzione di nuovi metodi per la distribuzione della responsabilità e della fase decisionale tra gli addetti all'interno o tra le unità organizzative dell'impresa e/o di una nuova concezione per la strutturazione delle attività dell'impresa.

L'innovazione nelle relazioni esterne coinvolge l'implementazione di nuove metodologie per organizzare le relazioni con altre imprese o istituzioni pubbliche, come l'instaurazione di nuove tipologie di collaborazione con gli enti di ricerca o di gestione delle relazioni con la clientela, nuovi metodi di integrazione con i fornitori, l'introduzione per la prima volta dell'"outsourcing" o del "subcontracting" (subfornitura) nelle attività di produzione, procuring, reclutamento di personale, e attività accessorie a queste ultime.

- **Innovazione di marketing:** è l'implementazione di nuove metodologie di marketing, quali ad esempio significativi cambiamenti nel "product design" o nel "packaging", nel "product placement", nella promozione dei prodotti o nelle politiche di prezzo, con esclusione delle spese di pubblicità.

Tali innovazioni hanno la finalità di migliorare il soddisfacimento dei bisogni del consumatore, di aprire nuovi mercati, di migliorare il posizionamento di mercato del prodotto con l'obiettivo di un incremento delle vendite o del fatturato dell'impresa.

Perché possa essere considerata innovativa, la metodologia di marketing non deve essere stata precedentemente utilizzata dall'impresa, e deve rappresentare un significativo cambiamento di direzione rispetto alle strategie attuate dall'impresa. La nuova strategia può essere sviluppata non solo per i nuovi prodotti, ma anche per prodotti già esistenti.

Nuove metodologie di marketing possono coinvolgere:

- il "product placement" inteso come:
 - l'introduzione di nuovi canali di vendita visti non sotto il profilo della logistica (trasporto, magazzini e catene di distribuzione) ma come metodi di vendita di beni e servizi ai consumatori;
 - introduzione di nuove metodologie di presentazione del prodotto;
- il "product promotion" inteso, ad esempio, come:
 - "branding" ovvero lo sviluppo, l'introduzione e la diffusione di una nuova identità del marchio dell'impresa (escluse le modifiche di routine) tesi a posizionare il prodotto (nuovo o già in produzione) dell'impresa in un nuovo mercato o a dare al prodotto una nuova immagine;
 - fidelizzazione della clientela attraverso l'introduzione di sistemi informatizzati di gestione della medesima al fine di personalizzare la presentazioni dei prodotti a seconda delle specifiche esigenze dei singoli consumatori;
- metodologie di politica del prezzo ("pricing") che afferiscono all'uso di nuove strategie di prezzo come:
 - prima implementazione di un nuovo metodo di variazione del prezzo di un bene o servizio a seconda della domanda;

introduzione di un nuovo metodo che permette ai consumatori di scegliere da catalogo (anche su web) le specifiche del prodotto desiderato e ottenere il prezzo per il prodotto individuato.

- -linea A): programmi o progetti organici di investimento, finalizzati ad introdurre rilevanti innovazioni nel processo produttivo, sia per renderlo più efficiente nella produzione già in corso da parte dell'azienda, sia per adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti, in cui sono assenti componenti di spesa per attività di ricerca e/o sviluppo sperimentale: quell'innovazione che (come

Sono esclusi gli investimenti meramente sostitutivi rispondenti a necessità di adeguamento del processo produttivo alle esigenze di mercato, che non siano riconducibili ad un programma/progetto organico finalizzato ad introdurre innovazioni (di processo, organizzativa, di marketing) come sopra descritte; sono altresì esclusi i cambiamenti o gli adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di routine e le attività connesse all'esportazione, ovvero quelle direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.

4.b Linea -B

Attività ed investimenti volti alla tutela ambientale ed a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro (con esclusione degli investimenti finalizzati all'efficienza energetica ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili¹).

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- consulenze ambientali, nella fattispecie check-up finalizzati all'analisi ambientale aziendale, al fine di analizzare lo stato di fatto dell'azienda e programmare interventi volti al miglioramento ambientale di prodotti e servizi (di tipo strutturale e/o gestionale, comprese le certificazioni ambientali - EMAS, ISO 14001 - e l'analisi di politica integrata di prodotto - LCA, Ecoefficienza);
- interventi volti alla riduzione del consumo di risorse (acqua, materie prime), sia a livello di processo che di prodotto, nonché al miglioramento ambientale delle caratteristiche dei

¹ in quanto trovano finanziamento in altri strumenti d'intervento regionale .

prodotti e servizi. Gli interventi riguarderanno l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD) relative agli specifici ambiti di applicazione. In tale tipologia possono essere ricompresi:

-interventi tecnologici, infrastrutturali e gestionali sugli impianti ,volti alla riduzione dei consumi di acqua e materie prime;

- modifiche al ciclo produttivo al fine dell'utilizzo di materie prime secondarie;
 - modifiche al ciclo produttivo al fine dell'aumento del riciclo, riuso e reimpiego dei materiali;
- interventi volti a minimizzare gli impatti delle attività produttive (diminuzione della quantità e pericolosità di emissioni/rifiuti), sia a livello di processo che di prodotto. Gli interventi riguarderanno l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD) relative agli specifici ambiti di applicazione. In tale tipologia possono essere ricompresi:
- interventi tecnologici, infrastrutturali e gestionali sugli impianti (a monte del ciclo produttivo o sul ciclo stesso) volti alla diminuzione degli impatti sull'ambiente;
 - modifiche al ciclo produttivo al fine dell'utilizzo di materie prime che riducono gli impatti sull'ambiente;
 - modifiche al ciclo produttivo al fine della diminuzione della quantità e pericolosità dei rifiuti;
 - interventi tecnologici ed infrastrutturali volti alla diminuzione degli impatti sull'ambiente, a valle del ciclo produttivo (es, sistemi di abbattimento delle emissioni in aria, acqua e suolo).

Sono esclusi gli interventi che siano meramente finalizzati a consentire all'impresa di conformarsi agli standard prescritti dalla normativa vigente in materia ambientale o contenuti nei singoli provvedimenti autorizzativi, ivi compresi i provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. n.59/2005.

- Interventi volti a favorire il miglioramento del monitoraggio e controllo delle performance ambientali aziendali:

- Installazione di dispositivi di controllo sullo stato dell'ambiente (es. centraline di rilevamento della qualità dell'aria, monitoraggio in continuo di scarichi idrici,ecc), qualora ciò non costituisca mero adempimento di obblighi di legge;
- Sviluppo ed applicazione di piani di monitoraggio ed autocontrollo delle performance ambientali aziendali;
- Introduzione di Sistemi di Gestione Ambientale certificati (EMAS, ISO 14001)

- Interventi volti a favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro:

- interventi tecnologici e infrastrutturali volti ad incrementare la sicurezza ed il comfort degli ambienti di lavoro ed accessori(aerazione,illuminazione,ergonomia,ecc)
- introduzione di tecnologie,macchinari , attrezzature,impianti che consentano di incrementare i livelli di sicurezza esistenti(es. sostituzione di macchinari ed attrezzature non conformi ai 'Requisiti Essenziali di Sicurezza')
- sostituzione di dispositivi di sicurezza obsoleti con dispositivi più affidabili ed efficienti (es. barriere immateriali,tappeti sensibili, dispositivi di interblocco..)
- adozione di Sistemi di Gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori in conformità a linee guida o standard emanati da enti di normazione membri dell'ISO; tali sistemi dovranno essere certificati (BS OSHAS 18001,ANSI Z10,ecc.) e verificati periodicamente da un organismo di certificazione che opera in conformità ad ISO 17021

Sono ammissibili a finanziamento solo gli interventi che siano idonei a realizzare un reale incremento della sicurezza rispetto agli standard ,ai requisiti ed agli adempimenti obbligatori per legge;sono conseguentemente esclusi gli interventi con finalità di mero adempimento di prescrizioni di legge.

4.c-Linea -C)

Progetti volti all'introduzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'obiettivo è quello di promuovere l'utilizzo innovativo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte delle PMI.

In particolare, saranno considerate ammissibili le spese finalizzate alle seguenti iniziative:

- transazioni commerciali on-line B2B (business to business) e/o B2C (business to consumer), supportate da tutti i relativi aspetti logistico/organizzativi (sicurezza della transazione e "privacy policy", controllo qualitativo del processo, assistenza clienti, etc.);
- integrazione relazionale orizzontale e verticale con fornitori, clienti, banche, consumatori finali per un miglioramento della catena produttiva/distributiva e, di conseguenza, della qualità globale del prodotto/servizio offerto (tramite sistemi di ERP, CRM, SCM, SRM, fatturazione elettronica, etc.);
- riorganizzazione interna di personale e logistica attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (telelavoro; sistemi integrati di intranet/extranet etc.)

Sono esclusi dal finanziamento programmi di dotazione tecnologica di base (PC, connessione internet, sito vetrina, ecc).

5. Spese ammissibili

Sono ammesse a beneficiare dell'agevolazione le spese sostenute successivamente all'invio della domanda, che si sostanziano in:

5.a Linea A

- I) Acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, strumentali al progetto di innovazione.
- II) Servizi di consulenza ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di innovazione, compresi i servizi di consulenza gestionale, di assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, di formazione, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sull'uso delle norme. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa. Inoltre, i servizi di consulenza dovranno necessariamente essere acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione che non comporti elementi di collusione.
- III) Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di innovazione

5.b Linea B)

- I) Acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, introduzione di nuovi e più affidabili dispositivi di sicurezza, esclusivamente finalizzati agli obiettivi di cui al precedente paragrafo 4.b;
- II) Servizi di consulenza specialistica ed equipollenti, anche per la realizzazione di check-up ambientali, certificazioni OSHAS 18001, esclusivamente finalizzati agli obiettivi di cui al precedente paragrafo 4.b;
- III) Opere edili e assimilabili, necessarie e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente paragrafo 4.b
- IV) Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate strumentali all'investimento

5.c Linea C)

- I) Acquisto di hardware, software e apparati di comunicazione;
- II) Consulenze specialistiche finalizzate all'adozione di tecnologie ICT.

I criteri per la determinazione, la imputazione e la rendicontazione dei costi ammissibili sono pubblicati sul sito internet della Direzione regionale attività produttive e di Finpiemonte s.p.a.

6. Tipologia ed entità delle agevolazioni

6.a Linea A

L'agevolazione consiste in un contributo, in forma attualizzata al tasso del finanziamento, finalizzato alla copertura di una quota parte degli interessi gravanti su un finanziamento bancario di importo non superiore all'ammontare delle spese ammissibili, stipulato a tasso fisso e per la durata massima di 5 anni con gli Istituti di credito che aderiscono ad apposito accordo sottoscritto con Finpiemonte S.p.A.

L'entità dell'agevolazione si articola come segue:

- a) Piccole imprese: 80% della quota di interessi, fino ad un massimo di 150.000 €, nei limiti del 15% ESL calcolato sull'ammontare totale delle spese ammissibili oggetto del finanziamento bancario.
- b) Medie imprese: 80% della quota di interessi, fino ad un massimo di 150.000 €, nei limiti del 7,5% ESL calcolato sull'ammontare totale delle spese ammissibili oggetto del finanziamento bancario.

6 b. Linea B

L'agevolazione consiste in un contributo, in forma attualizzata al tasso del finanziamento, finalizzato alla copertura degli interessi gravanti su un finanziamento bancario di importo non superiore all'ammontare delle spese ammissibili, stipulato a tasso fisso e per la durata massima di 5 anni con gli Istituti di credito che aderiscono ad apposito accordo sottoscritto con Finpiemonte S.p.A.

L'entità dell'agevolazione si articola come segue:

- a) Piccole imprese: 100% della quota di interessi, fino ad un massimo di 150.000 €, nei limiti del 15% ESL calcolato sull'ammontare totale delle spese ammissibili oggetto del finanziamento bancario.
- b) Medie imprese: 100% della quota di interessi, fino ad un massimo di 150.000 €, nei limiti del 7,5% ESL calcolato sull'ammontare totale delle spese ammissibili oggetto del finanziamento bancario.

Qualora si tratti di investimenti finalizzati ad "Interventi volti a favorire il miglioramento del monitoraggio e controllo delle performance ambientali aziendali" ovvero ad "Interventi volti a favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro", il contributo in conto interessi è concesso a titolo e nel rispetto del limite "de minimis"² (ferme restando le percentuali sui costi ammissibili sopra indicate: 7,5 %ESL medie imprese; 15% ESL piccole imprese).

6 c. Linea C)

L'agevolazione sarà così strutturata:

- a) Per l'acquisto di hardware, software e apparati di comunicazione (cfr. punto 5.c I) → contributo in conto capitale (fondo perduto) pari al:
 - Piccole imprese: 15% E.S.L. del totale dei costi ammissibili, per un importo massimo di contributo di € 30.000,00
 - Medie imprese: 7,5% E.S.L. del totale dei costi ammissibili, per un importo massimo di contributo di € 60.000,00.
- b) Per i servizi di consulenza e assimilabili (cfr. punto 5.c II) → contributo in conto capitale (fondo perduto) pari al 50% E.S.L. dei costi dei servizi stessi per un importo massimo di contributo di € 25.000,00

² Le agevolazioni in regime "de minimis" non possono superare i 200.000,00 € (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell'arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione potenzialmente spettante in base al presente bando con altre agevolazioni in regime "de minimis" ottenute dal beneficiario nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora l'agevolazione spettante in base al presente bando comporti il superamento di detto massimale (200.000 €), l'impresa non può essere ammessa a beneficiarne, nemmeno per la frazione di agevolazione che sarebbe contenuta nel massimale.

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti indetraibile per l'impresa) ed a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario.

7. Divieto di cumulo

L'agevolazione è alternativa a qualsiasi altra agevolazione fiscale,contributiva o finanziaria statale, regionale , provinciale o di altri enti pubblici .

8. Modalità applicative

8.1 Domanda di ammissione all'agevolazione

Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere compilate in ogni parte ed inviate per via telematica secondo l'apposita procedura,previa connessione al sito www.regione.piemonte.it/industria/bandind/index.htm .

Entro 3 giorni lavorativi successivi all'invio telematico, le domande dovranno essere confermate da originale cartaceo ,debitamente sottoscritto e completo degli allegati obbligatori,esclusivamente tramite raccomandata A/R.

Le domande pervenute non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa, saranno dichiarate irricevibili. Le domande in formato cartaceo non inoltrate entro il termine perentorio sopra indicato comportano la decadenza della domanda inoltrata per via telematica.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alla domanda devono essere allegate le informazioni prescritte dalla normativa antimafia.

La procedura di presentazione delle domande è a sportello e le stesse saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo della domanda telematica.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9 del giorno 12 febbraio 2008 e fino alle ore 17 del giorno 28 febbraio 2008, nei soli giorni feriali (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17) .

La dotazione finanziaria disponibile è pari a

- € 12.000.000,00 per la linea A);
- € 5.000.000,00 per la linea B);
- € 3.000.000,00 per la linea C).

Qualora,dopo la scadenza del bando (28 febbraio 2008, h 17) la dotazione di una o più linee non risulti integralmente utilizzata,le risorse residue su tale linea saranno attribuite alla dotazione finanziaria delle altre linee in proporzione al fabbisogno insoddisfatto.

La medesima impresa può presentare domanda di agevolazione a valere su una sola delle linee previste dalla presente misura; sulla linea prescelta, l'impresa può presentare una sola domanda di agevolazione.

8.2 Istruttoria delle domande

I progetti presentati saranno sottoposti ad un percorso istruttorio diretto a verificare:

a) Ricevibilità:

- Inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal bando
- Completezza e regolarità della domanda(compilazione integrale,presenza di tutta la documentazione prescritta,sottoscrizione,presenza del documento d'identità,ecc.)

b) Ammissibilità/Legittimazione:

- Presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale beneficiario(configurazione giuridica,dimensione d'impresa,ecc.)
- Tipologia e localizzazione dell'investimento/progetto coerenti con le prescrizioni del bando
- Cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando
- Compatibilità /coerenza del progetto/investimento rispetto a limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da norme sovraordinate(settori economici ammissibili,divieto di cumulo con altre agevolazioni,rispetto del limite de minimis,ecc.)

- Rispetto delle politiche di pari opportunità e non discriminazione
- c) Merito:
- idoneità/qualità del soggetto proponente per la realizzazione del progetto/investimento
 - qualità tecnica del progetto/investimento e sua corrispondenza alle prescrizioni del bando
 - relativamente alle linee A) e C) : utilità del progetto/investimento con riferimento alle possibili ricadute in termini di innovazione che accrescano significativamente la competitività dell'impresa ;relativamente alla linea B):utilità del progetto/investimento in termini di benefici ambientali consistenti in una significativa riduzione delle emissioni o dei consumi di acqua o materie prime,nella riduzione dell'impatto ambientale delle attività di produzione , dei prodotti e dei servizi ovvero nel miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro
 - congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto/investimento
- d) Sostenibilità finanziaria:
- capacità finanziaria del soggetto proponente
 - istruttoria del merito di credito.

La Finpiemonte procederà direttamente alla verifica dei requisiti di ricevibilità delle domande, di cui alla lettera a); nel caso di carenza di uno o più requisiti, la domanda è respinta con indicazione dei motivi di irricevibilità. Nel caso, invece, di esito positivo, Finpiemonte procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità/legittimazione di cui alla lettera b); se la valutazione si conclude favorevolmente, il progetto è sottoposto alla valutazione di merito di cui alla lettera c) ; in caso contrario, vengono comunicati al richiedente i motivi che ostano alla concessione dell'agevolazione: entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate della necessaria documentazione a supporto. La comunicazione interrompe i termini del procedimento che riprendono a decorrere dalla ricezione delle osservazioni o decorso il termine per la presentazione di osservazioni. Il provvedimento di non ammissione all'agevolazione indica le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni.

Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera c), sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, la Finpiemonte si avvale di un Comitato di valutazione composto da:

- un rappresentante della Finpiemonte, che lo presiede
- un rappresentante della Direzione Attività produttive della Regione
- limitatamente ai progetti di cui alla linea B),per la parte di rispettiva competenza,un rappresentante della Direzione Ambiente (coadiuvato ove occorra da un rappresentante dell'Autorità Ambientale Regionale) ed un rappresentante della Direzione Sanità Pubblica della Regione
- un rappresentante della Direzione regionale 'Ricerca e innovazione'
- almeno due esperti, individuati prioritariamente nell'ambito di docenti e ricercatori del Politecnico, dell'Università di Torino e dell'Università del Piemonte Orientale, dotati delle necessarie competenze in relazione al progetto oggetto di valutazione e fermo restando il principio della insussistenza di conflitti d'interesse.

Qualora Finpiemonte verificchi,nel corso dell'istruttoria iniziale,che, in ragione della tipologia prevalente di investimento,la domanda è stata presentata su una linea di finanziamento diversa da quella pertinente, invita l'impresa a presentare la documentazione integrativa con riferimento alla linea ritenuta pertinente.

8.3 Termini del procedimento

L'attività istruttoria delle domande di ammissione all'agevolazione[di cui alle precedenti lettere a) - b) - c)] viene conclusa entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda. Entro tale termine Finpiemonte informa l'impresa dell'avvenuto superamento dell'istruttoria di legittimità e di merito(di cui alle lettere a-b-c del precedente paragrafo 8.2), dell'individuazione delle spese ritenute

ammissibili e dell'avvenuta attivazione – ove occorra -della fase di istruttoria bancaria di cui alla lettera d) del precedente paragrafo 8.2.

Qualora la Finpiemonte nel corso dell'istruttoria richiedesse, anche a mezzo fax, il completamento della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospende dal momento della richiesta formulata da Finpiemonte e riprende a decorrere dalla data in cui pervengano i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Le domande di ammissione all'agevolazione decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda di ammissione, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati dalle imprese alla Finpiemonte entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione, anche a mezzo fax, della richiesta formulata dalla Finpiemonte.

A seguito della ricezione della comunicazione, da parte dell'Istituto di credito, di avvenuta erogazione del finanziamento bancario, si procederà con atto formale alla concessione dell'agevolazione (con indicazione dei termini di realizzazione del progetto e definendo l'importo del contributo concesso) e ne sarà data tempestiva comunicazione all'impresa proponente oppure saranno comunicati all'impresa proponente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

In questa seconda ipotesi, decorsi 15 giorni dalla ricezione - da parte dell'impresa - della comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, sarà adottato - nei successivi 30 giorni - provvedimento di non ammissione all'agevolazione, dandone comunicazione all'impresa; qualora, invece, le controdeduzioni siano valutate idonee a superare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, sarà adottato provvedimento di ammissione all'agevolazione entro 30 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni dell'impresa.

Ove ne ricorrano i presupposti, prima di procedere alla concessione dell'agevolazione dovrà essere acquisito il 'documento unico di regolarità contributiva' (d.u.r.c.) previsto dalla l. 22/11/2002 n. 266 e s.m.i.; tale acquisizione potrà essere effettuata direttamente dagli uffici dell'amministrazione ove legittimati ad accedere ai dati contenuti negli archivi dei soggetti che li detengono ovvero, nel caso tale accesso non sia praticabile, mediante autocertificazione resa preventivamente dal beneficiario dell'agevolazione.

Nel caso di agevolazione concessa nell'ambito del regime "de minimis", la concessione è subordinata alla preventiva verifica del rispetto del 'massimale de minimis'³.

9. Modalità di erogazione

Contributo in conto interessi (linea A e linea B)

a) acconto - pari al 50% del contributo in conto interessi – ad avvenuta erogazione del finanziamento bancario;

b) saldo - pari al 50% del contributo restante o il minor importo eventualmente rideterminato - dopo la presentazione da parte del beneficiario della documentazione finale di spesa e di una relazione dettagliata sui risultati del progetto/investimento realizzato, previo esito favorevole della "verifica finale".

Contributo a fondo perduto (conto capitale) (Linea C)

L'ammontare del contributo a fondo perduto verrà erogato con le seguenti modalità:

a) acconto - pari al 50% del contributo a fondo perduto spettante - alla presentazione di documentazione comprovante una spesa sostenuta pari o superiore al 50% della specifica tipologia di spesa in riferimento alla quale il contributo a fondo perduto è stato concesso

b) saldo - pari al 50% del contributo a fondo perduto spettante o il minor importo eventualmente rideterminato - dopo la presentazione da parte del beneficiario della documentazione finale di

³ La verifica avviene acquisendo una dichiarazione (in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria

spesa e di una sintesi dettagliata sui risultati dell'investimento realizzato, previo esito favorevole della 'verifica finale'.

Si precisa che, ai fini dell'erogazione, sarà ritenuta valida solo la documentazione di spesa in regola con le vigenti leggi fiscali e con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento (bonifico bancario, ecc.).

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

10. Stato avanzamento lavori e verifica finale

Al termine del progetto, e comunque non oltre 30 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione (salvo proroghe autorizzate in applicazione del secondo capoverso del successivo paragrafo 11), i beneficiari saranno tenuti a presentare la rendicontazione finale relativa al completamento dello stesso. Tale rendicontazione (distinta in una parte tecnica ed in una parte economica) dovrà essere redatta secondo il modello reso disponibile da Finpiemonte. Sull'originale dei documenti contabili dovrà essere apposta –a pena di inammissibilità della correlativa spesa- apposita dicitura che attesti che la spesa corrispondente ha fruito dell'agevolazione oggetto del presente bando.

Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, Finpiemonte procederà alla verifica finale avvalendosi del Comitato di valutazione di cui sub 8.2. La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la corrispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione sia la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte:

- Procederà alla liquidazione della quota a saldo del contributo spettante

oppure

- provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria

oppure

- comunicherà al beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione - da parte dell'impresa - di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi 30 giorni il procedimento di verifica finale si chiuderà con la liquidazione parziale del contributo spettante oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo spettante oppure con la revoca parziale o totale del contributo.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni dell'impresa.

11. Varianti

- Le variazioni relative alla titolarità del progetto devono essere tempestivamente comunicate alla Finpiemonte che espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma o revoca dell'agevolazione.
- Ogni variazione riguardante la tempistica di realizzazione del progetto originario, tale da comportare una durata complessiva del progetto o dell'investimento superiore a 24 mesi, deve essere preventivamente comunicata a Finpiemonte ed autorizzata dal soggetto che ha deliberato l'ammissione all'agevolazione (che provvede entro il termine di 20 giorni), pena la revoca delle agevolazioni concesse.
- Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto/investimento, ove non preventivamente autorizzata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo, potrà essere effettuata dall'impresa e sarà valutata, in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto/investimento, al momento della rendicontazione intermedia o della verifica finale.

A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio del Comitato di Valutazione, l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si procederà a revoca totale dell'agevolazione.

12. Revoca delle agevolazioni

L'agevolazione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili all'impresa beneficiaria
- qualora l'impresa non destini l'agevolazione agli scopi che ne motivarono l'ammissione a finanziamento
- nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento;
- l'impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali che possano pregiudicarne la consistenza patrimoniale o l'esecuzione dell'investimento finanziato o la restituzione del finanziamento bancario o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi - verso il gestore Finpiemonte o verso la Regione - derivanti da altre agevolazioni dai medesimi concesse ;
- in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento bancario;
- in caso di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento bancario
- qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l'agevolazione può essere concessa;
- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti, dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalla normativa di riferimento
- nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
- in caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria entro i 5 anni successivi alla conclusione del progetto/ investimento;
- in caso di fallimento, liquidazione o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni dalla conclusione del progetto/investimento ;
- in caso di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento ammesso all'agevolazione
- qualora il beneficiario dell'agevolazione non consenta l'effettuazione dei controlli di cui al successivo punto 14 o non produca la documentazione a tale scopo necessaria.

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione dell'intero ammontare del contributo erogato.

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla parziale restituzione del contributo erogato.

L'impresa beneficiaria dovrà restituire l'importo erogato ma risultato non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

13. Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, agli interessati sarà comunicato l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso ed i motivi per cui si intende procedere alla revoca; all'ufficio e alla

persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e sarà assegnato ai destinatari della comunicazione un termine di 20 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di venti giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a Finpiemonte scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, di raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici della Finpiemonte esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne viene data comunicazione alle imprese interessate.

Qualora invece siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, si procede, con provvedimento motivato, alla revoca dell'agevolazione intimandone la restituzione con le eventuali somme dovute a titolo di interessi e di sanzione; successivamente, il provvedimento di revoca è inviato all'impresa interessata con contestuale richiesta di restituzione dell'importo dovuto.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, qualora i destinatari non abbiano restituito quanto dovuto, la Finpiemonte provvederà a trasmettere alla Regione la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n.123/1998) degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni.

14. Sanzioni (art. 12 l.r. 34/2004).

1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dell'importo dell'intervento concesso, per le seguenti violazioni e inadempienze:

a) dichiarazioni mendaci riguardo la sussistenza od omessa comunicazione della sopravvenuta perdita di uno o più dei presupposti ovvero dei requisiti di fatto o di diritto richiesti per l'accesso alle tipologie di intervento previste o per l'erogazione dell'intervento;

b) mancata esibizione di documentazione essenziale, richiesta in corso di realizzazione o a conclusione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o del progetto ammessi a beneficiare delle tipologie di intervento;

c) mancata corrispondenza di elementi qualitativi o quantitativi rispetto a quelli dichiarati ed assunti a riferimento per la formazione di graduatorie o per la quantificazione del beneficio accordato nell'ambito delle tipologie ed afferenti il beneficiario dell'intervento ovvero l'iniziativa, l'investimento od il programma od il progetto ammessi al beneficio;

d) violazione del divieto di cumulo di benefici concessi in base alla presente legge con altri di qualsiasi genere e natura concessi o percepiti per lo stesso progetto, programma, iniziativa o investimento, in base a norme comunitarie, statali e regionali o a provvedimenti di Enti o Istituzioni pubbliche;

e) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del divieto di alienazione o cessione, a qualsiasi titolo, dei beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici prima dello scadere del termine stabilito dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto;

f) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del vincolo di destinazione e d'uso imposto sui beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici, prima dello scadere del termine prescritto dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto;

g) violazione, salvo i casi di espressa autorizzazione, del divieto di trasferimento fuori dal territorio della Regione, dei beni al cui acquisto o alla cui realizzazione abbiano concorso i benefici previsti dalla presente legge ovvero della struttura, dell'impresa o dell'impianto produttivo cui tali beni accedono;

h) grave inadempimento di obblighi o violazione di divieti imposti dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione

dell'iniziativa, del programma o progetto ammesso al beneficio ed inerenti la tempistica o le modalità di realizzazione, di fruizione e di gestione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o progetto.

2. In caso di reiterazione dell'illecito, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata è compresa in misura fra un decimo e la metà dell'importo dell'intervento indebitamente fruito.

15) Ispezioni e controlli

Di propria iniziativa o su indicazione dei competenti organi della Regione, Finpiemonte effettua controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

16. Conformità alla normativa comunitaria

La presente misura d'aiuto è conforme al Regolamento (CE) N. 70/2001 in G.U.C.E. L 10/33 del 13/01/2001; le agevolazioni concesse sulla base della presente misura d'aiuto soddisfano le condizioni previste dal precitato Regolamento CE.

La concessione dell'aiuto avverrà previa acquisizione della dichiarazione di cui all'art. 1 –comma 1223-della legge 27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentata dal decreto di attuazione(d.p.c.m. 23/5/2007 in Gazz.Ufficiale –serie generale- n. 160 del 12/7/2007) in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (c.d. 'clausola Deggendorf') .

17. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale. Nel caso di finanziamento della presente misura nell'ambito del Programma operativo finanziato dal F.e.s.r a titolo dell'obiettivo 'Competitività ed occupazione' si applica altresì la normativa che disciplina il Fondo Europeo di sviluppo Regionale – F.E.S.R.- ed i Programmi Operativi finanziati a valere su tale Fondo.

ALLEGATO

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI — ATECO 2007
[in base al Regolamento (CE) n. 70/2001 e Regolamento (CE) N. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)]

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività appartenenti alle sezioni (con le seguenti limitazioni o esclusioni):

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (limitatamente ai codici: 6.10, 6.20, 7.21, 8.11, 8.12, 8.91, 8.93, 8.99, 9.10, 9.90)⁴.

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (esclusi i codici: 10.1, 10.2, 10.31, 10.39, 10.40, 10.51, 10.6, 10.81, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, 11.06, 18.11, 20.6, 24.10⁵, 24.20.1⁶, 24.20.2⁷, 30.11⁸, 33.15⁹)

Il codice "10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi" è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè

Nei codici 10.85.0, 10.89.0 (ex 15.89 classificazione ATECO 2002) – Produzione di pasti e piatti preparati, Produzione di altri prodotti alimentari nca, è **esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite**

D- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
(esclusi i codici: 35.14, 35.23)

E -FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

⁴ E' pertanto esclusa l'industria estrattiva [05.10.0, (ex10.1⁴ ATECO 2002), 05.20.0 (ex10.2⁴ ATECO 2002), 07.10.0 (ex13.10⁴ ATECO 2002), 07.29.0 (ex 13.20⁴ ATECO 2002); 08.92.0 (ex10.3⁴ ATECO 2002);

⁵ "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, mangesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiera laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiera di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiera rivestite, lamiera laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiera magnetiche, nastrodestinato alla produzione banda stagnata, lamiera laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

⁶ Produzione di tubi senza saldatura (tutta la categoria).

⁷ Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

⁸ Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

⁹ Cantieri di riparazioni navali

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 30.11.0, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 30.11.0

F -COSTRUZIONI (escluso il codice 41.1)**H -TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (limitatamente al codice 52.29.2)****J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (limitatamente ai codici 61, 62, 63.1)****M- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (limitatamente ai codici 72, 74.10.1, 74.10.2, 74.10.9)****S -ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI (limitatamente ai seguenti codici: 95, 96)**

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 70/2001, il presente bando **non** si applica:

- a) alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio¹⁰);
- b) alle attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli importati.

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari;

- ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

In ogni caso non possono accedere alle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

¹⁰ GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36.